

Allegato alla C.C. n. 6 del 29.01.2010

**COMUNE DI MILIS**  
**Provincia di Oristano**

**REGOLAMENTO**  
**PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DI**  
**PERSONE MEDIANTE AUTOSERVIZI**  
**PUBBLICI NON DI LINEA**

(SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE  
CON AUTOVEICOLO FINO A NOVE POSTI,)

## I N D I C E

### **CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 – Disciplina del Servizio

Art. 2 - Oggetto

Art. 3 - Principi

Art. 4 - Definizioni

### **CAPO II°: CONDIZIONI DI ESERCIZIO**

Art. 5 - Titoli per l'esercizio del servizio

Art. 6 - Cumulo dei titoli

Art. 7 - Ambiti operativi territoriali

Art. 8 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

### **CAPO III: SISTEMA AUTORIZZATORIO**

Art. 09 - Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni

Art. 10 - Impedimenti soggettivi

Art. 11 - Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

Art. 12 - Contenuto del bando

Art. 13 - Commissione di concorso e attività della stessa

Art. 14 - Titoli preferenziali

Art. 15 - Presentazione delle domande

Art. 16 - Rilascio delle autorizzazioni

Art. 17 - Inizio del servizio

Art. 18 - Registro comunale

### **CAPO IV: TRASFERIMENTO DI TITOLARITA' DELLE AUTORIZZAZIONI**

Art. 19 Trasferimento del titolo per atto fra vivi

Art. 20 - Trasferimento del titolo a causa di morte

### **CAPO V: MODALITA' DEL SERVIZIO**

Art. 21 - Caratteristiche del Servizio N.C.C.

Art. 22 - Stazionamento N.C.C.

Art. 23 - Sospensione del Servizio per ferie - Assenze - Aspettative e Distacchi

Art. 24 - Sostituzione alla guida nel Servizio NCC

Art. 25 - Trasporto disabili

Art. 26 - Tariffe NCC

### **CAPO VI: OBBLIGHI E DIVIETI DEI CONDUCENTI**

Art. 27 - Obblighi per i conducenti

Art. 28 - Divieti per i conducenti

Art. 29 - Codice di comportamento

Art. 30 - Tutela della privacy

### **CAPO VII: CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE -VERIFICHE**

Art. 31 - Caratteristiche dei veicoli

Art. 32 - Verifica delle autovetture

Art. 33 - Veicoli di scorta

### **CAPO VIII: ILLECITI E SANZIONI**

Art. 34 - Sanzioni pecuniarie

Art. 35 - Sospensione dell'autorizzazione

Art. 36 - Decadenza dell'autorizzazione

### **CAPO IX: DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 37 - Contingente di autorizzazioni per autonoleggio

Art. 38 - Rinvio

## **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1**

#### **Disciplina del servizio**

Il servizio di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, è disciplinato da:

- Codice della Strada approvato con D.Lgs.vo 30 Aprile 1992 n.285 e successive modificazioni;
- Legge 15.01.1992, n.21;
- Legge 04.08.2006, n.248;
- D.M. 20.04.1993;
- dalle direttive della Regione Sardegna.

### **Art. 2**

#### **Oggetto**

1. Il presente regolamento, ha per oggetto, il trasporto di persone mediante il seguente autoservizio pubblico non di linea:

- servizio di autonoleggio con conducente.

2. Il servizio di noleggio con conducente, si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposta richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.

Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse , salvo eccezioni stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Le tariffe minime e massime da applicarsi al servizio saranno stabilite dalla Giunta Comunale.

3. L'Amministrazione comunale in via sperimentale potrà prevedere forme innovative di servizio all'utenza, con obblighi di servizio e tariffe differenziati, rilasciando a tal fine appositi titoli autorizzatori.

4. Ai procedimenti previsti dal presente provvedimento si applicano le norme generali di cui alla legge 7.8.1990 n. 241 e successive modificazioni, e quelle sull'autocertificazione di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

### **Art. 3**

#### **Principi**

1. Le funzioni comunali in materia sono esercitate con il preciso obiettivo di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea, con gli altri modi di trasporto, nel quadro della programmazione economica e territoriale regionale.

2. Il trasporto pubblico non di linea nel Comune di Milis è svolto nel rispetto del generale principio costituzionale della libertà della circolazione delle persone, nonché dei principi di:

- eguaglianza e imparzialità: deve essere garantita l'accessibilità alla mobilità senza distinzione di nazionalità, sesso, razza, lingua, religione, opinioni, nonché apprestando progressivamente le iniziative adeguate a tutela dei soggetti anziani ed invalidi;

- continuità: deve essere garantita la continuità e la regolarità dei servizi (fatta eccezione per le interruzioni dovute a cause di forza maggiore);

- efficienza, efficacia e qualità: il Comune s'impegna ad esercitare i propri poteri di direzione, controllo e vigilanza sull'erogazione dei servizi di cui al presente regolamento, in un'ottica di continuo miglioramento dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità degli stessi.

3. Al fine di favorire la qualità, la regolarità e l'efficienza dell'espletamento del servizio e di orientare costantemente le modalità di svolgimento del servizio stesso alla domanda effettiva, il Comune istituirà un comitato permanente di monitoraggio del servizio di noleggio con conducente.

4. Il comitato sarà composto da funzionari comunali competenti in materia di mobilità e di trasporto pubblico e da rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, dalle associazioni degli utenti.

#### **Art. 4**

##### **Definizioni**

1. Agli effetti del presente regolamento, si intende:

- per **N.C.C.** il servizio di noleggio con conducente, così come definito dalla Legge n.21 del 1992;
- per **titolo**, l'atto rilasciato dal Responsabile del Servizio Comunale, che abilita all'esercizio dell'attività, e che è costituito, dall'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente.

2. Si applicano, inoltre, le altre definizioni previste dalle norme vigenti.

#### **CAPO II**

#### **CONDIZIONI DI ESERCIZIO**

#### **Art. 5**

##### **Titoli per l'esercizio del servizio**

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità, rispettivamente, di autorizzazione, da rilasciarsi ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo, che possono gestirle in forma singola o associata.

2. Il Servizio di N.C.C è esercitato direttamente dal titolare, che può avvalersi di collaboratori familiari o di sostituti temporanei anche dipendenti o soci, purchè in possesso dei prescritti requisiti morali e professionali.

3. I titolari delle autorizzazioni, iscritti nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443, per l'esercizio della propria attività possono:

a) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;

b) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla Legge;

c) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente l'attività di servizio di noleggio con conducente.

4. E' consentito conferire l'autorizzazione agli organismi collettivi di cui al punto 3, ferma restandone la titolarità in capo al conferente.

5. Gli organismi associativi di cui ai precedenti commi sono altresì tenuti a depositare presso il Servizio comunale competente l'elenco dei propri associati, dando tempestiva comunicazione di eventuali variazioni che interverranno.

#### **Art. 6**

##### **Cumulo dei titoli**

1. Il titolare di servizio NCC può cumulare più di una autorizzazione.

#### **Art. 7**

##### **Ambiti operativi territoriali**

1. I titolari di autorizzazione di noleggio con conducente possono effettuare trasporti in tutto il territorio regionale, nazionale ed in quello degli Stati membri della Comunità Economica Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Stati lo consentano.

2. Il prelevamento dell'utente, ovvero l'inizio del servizio, è effettuato con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, qualunque sia la destinazione.

#### **Art. 8**

##### **Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea**

1. Previa autorizzazione dell'Autorità competente, i veicoli immatricolati nel servizio di noleggio con conducente possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi di servizi di linea.

2. L'espletamento di detti servizi non costituisce titolo per il rilascio di autorizzazioni definitive per il servizio di trasporto di linea.

#### **CAPO III**

#### **SISTEMA AUTORIZZATORIO**

#### **Art. 9**

##### **Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni**

1. Per ottenere il rilascio del titolo abilitante all'esercizio del servizio N.C.C. è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano ovvero di uno stato dell'Unione Europea ovvero di altro stato in conformità a quanto previsto dalla l. 6.3.1998 n. 40;

- b) essere in possesso del certificato di abilitazione professionale alla guida previsto dal Codice della Strada;
- c) essere esente dagli impedimenti soggettivi al rilascio del titolo di cui all'art. 10 del presente regolamento;
- d) essere iscritto al ruolo conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, qualora esistente, presso la sede C.C.I.A.A. di competenza;  
essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del mezzo o dei mezzi per i quali sarà rilasciata l'autorizzazione di esercizio;
- e) non avere trasferito precedente autorizzazione nei cinque (5) anni precedenti;

2. Per l'esercizio del servizio N.C.C., oltre ai requisiti di cui al comma 1, è richiesta la disponibilità, nel territorio comunale, di una rimessa dove i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza.

#### **Art. 10**

##### **Impedimenti soggettivi**

1. Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio della autorizzazione:

- a) l'essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del C.P.;
- b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione); 31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche (antimafia); 13 settembre 1982 n. 646 (misure di prevenzione di carattere patrimoniale); 12 ottobre 1982 n. 726 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);
- c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
- d) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente o autorizzazione di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni;
- e) l'essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai due (2) anni, salvi i casi di riabilitazione.

#### **Art. 11**

##### **Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni**

- 1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. sono assegnate a seguito di espletamento di pubblico concorso per titoli, ai soggetti in possesso dei requisiti di cui al precedente art.9.
- 2. L'indizione del concorso da parte del Comune avviene entro centottanta giorni dalla data di esecutività dei provvedimenti con cui sono stati determinati gli organici o si è aumentato il contingente numerico esistente ai sensi della vigente normativa.
- 3. Per essere ammessi al concorso è necessario il possesso dei requisiti di cui all'art. 09.
- 4. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di un solo titolo per ogni bando.

#### **Art. 12**

##### **Contenuto del bando**

- 1. I contenuti del bando per l'assegnazione delle autorizzazioni sono:
  - a) numero e tipo delle autorizzazioni da assegnare;
  - b) indicazione dei titoli oggetto di valutazione, dei criteri di preferenza;
  - c) termine entro cui deve essere presentata la domanda.

#### **Art. 13**

##### **Commissione di concorso e attività della stessa**

- 1. Per l'assegnazione delle autorizzazioni che si rendono disponibili la Giunta Comunale può nominare un'apposita commissione di concorso, che provvederà a stabilire una graduatoria fra le domande dichiarate ammissibili, distintamente per il servizio N.C.C., sulla base dei titoli preferenziali di cui all'art. 14.
- 2. Qualora in sede di valutazione si verifichi una situazione di parità, verrà tenuta in considerazione la data di presentazione della domanda ed in subordine si procederà al sorteggio.
- 3. La commissione stabilirà la validità della graduatoria in termini temporali, attingendo dalla stessa per i posti d'organico che si renderanno disponibili.

#### **Art. 14**

##### **Titoli preferenziali**

- 1. Nell'assegnazione delle autorizzazioni costituisce titolo preferenziale essere in possesso di un veicolo idoneo al trasporto disabili.

#### **Art. 15**

##### **Presentazione delle domande**

1. Le domande per l'assegnazione delle autorizzazioni per N.C.C. saranno presentate sulla base del modello predisposto dall'Ente nella forma di autocertificazione di cui al D.P.R. 445/00, corredata della documentazione richiesta nel bando.

#### **Art. 16**

##### **Rilascio delle autorizzazioni**

1. Sulla base della graduatoria di cui al precedente art.13, il responsabile del Servizio competente dà formale comunicazione ai partecipanti dell'esito del concorso, assegnando agli interessati un termine di presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art.9 del presente regolamento, fatte salve eventuali cause di forza maggiore.

2. Le autorizzazioni saranno rilasciate entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione richiesta ai vincitori del concorso in possesso dei requisiti.

#### **Art. 17**

##### **Inizio del servizio**

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o dell'acquisizione della stessa per atto tra vivi o per causa di morte, il soggetto interessato deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro due mesi da tale evento, prorogabili a discrezione dell'Amministrazione per cause di forza maggiore, provvedendo a porre in essere tutti gli adempimenti necessari.

#### **Art. 18**

##### **Registro comunale**

1. Il Comune tiene un registro in cui annotare in ordine progressivo le autorizzazioni.

2. Il registro dovrà contenere, per ciascuna di esse, tutti i dati relativi al titolare - al mezzo - alla rimessa e alle variazioni successive.

### **CAPO IV**

#### **TRASFERIMENTO DI TITOLARITA' DELLE AUTORIZZAZIONI**

#### **Art. 19**

##### **Trasferimento del titolo per atto tra vivi.**

1. L'autorizzazione fa parte della dotazione dell'azienda ed è trasferibile per atto fra vivi su richiesta del titolare ad altro soggetto in possesso dei necessari requisiti, quando il titolare si trovi in una delle tre condizioni seguenti:

a) sia titolare di autorizzazione da almeno 5 anni;

b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;

c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

2. L'attestazione della inabilità o inidoneità al servizio di cui al precedente comma deve essere fornita dal titolare, avvalendosi di apposito certificato rilasciato dalla struttura sanitaria territorialmente competente.

3. Il titolare della autorizzazione deve inoltrare, al fine della voltura del titolo, apposita domanda al Responsabile del Servizio; contestuale domanda di rilascio deve essere inoltrata dal soggetto al quale si intende trasferire il titolo, il quale dovrà dichiarare di possedere il requisito professionale e dimostrare la titolarità della autovettura.

4. All'interessato che abbia trasferito l'autorizzazione non può essere attribuita una o più autorizzazioni, né a seguito di concorso né a seguito di trasferimento, prima che siano trascorsi 5 anni dall'ultimo trasferimento, operato in favore di altri dall'intestatario.

#### **Art. 20**

##### **Trasferimento del titolo a causa di morte**

1. In caso di morte dell'intestatario, l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare, se in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del Responsabile di Servizio a terzi designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del de cuius, purché in possesso dei requisiti prescritti.

2. Qualora, con il decesso del titolare l'impresa sia trasferita a persona in minore età o priva dell'idoneità professionale, è consentito agli eredi l'esercizio provvisorio mediante sostituti in possesso dei requisiti prescritti.

3. Gli eredi devono comunicare al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione il decesso entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, indicando nella comunicazione anche:

a) la volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare in possesso dei requisiti, di subentrare nella titolarità. In questo caso è necessaria da parte dei rimanenti eredi o aventi diritto, la presentazione di una rinuncia scritta a subentrare nella titolarità, redatta nella forma di dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, oppure:

b) la volontà degli eredi appartenenti al nucleo familiare del de cuius, di designare un soggetto, previa approvazione espressa dello stesso, non appartenente al nucleo familiare, in possesso dei requisiti prescritti, quale subentrante nella titolarità, qualora gli eredi si avvalgano della facoltà di trasferire ad altri l'autorizzazione.

## **CAPO V MODALITÀ' DEL SERVIZIO**

### **Art. 21**

#### **Caratteristiche del servizio n.c.c.**

1. La prestazione del Servizio di N.C.C. non è obbligatoria.
2. Durante il Servizio di N.C.C. è consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi ed altri servizi pubblici.
3. Le prenotazioni di viaggio per il servizio di N.C.C. con autovettura sono effettuate presso le rispettive rimesse .
4. Qualora per avaria dell'autoveicolo o per altri casi di forza maggiore, la corsa debba essere sospesa, il conducente ha l'obbligo di adoperarsi per evitare all'utente ogni ulteriore disagio, facendo il possibile per garantirgli il raggiungimento della destinazione voluta, nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

### **Art. 22**

#### **Stazionamento N.C.C.**

1. Lo stazionamento dei veicoli adibiti a servizio N.C.C. avviene esclusivamente all'interno delle rispettive rimesse dove i veicoli sostano o sono a disposizione dell'utenza.  
Le autovetture adibite al servizio di N.C.C. sono autorizzate a stazionare sulle aree pubbliche quando effettuano il servizio da piazza .  
Le autovetture adibite al servizio di N.C.C. sono autorizzate a stazionare sulle aree pubbliche quando effettuano il servizio da piazza o taxi.

### **Art. 23**

#### **Sospensione del servizio per ferie assenze - aspettative e distacchi**

1. Ogni titolare di autorizzazione di noleggio ha diritto, annualmente, a 30 (trenta) giorni lavorativi di ferie da usufruire anche in periodi frazionati.
2. Le assenze per licenze matrimoniali, gravidanza e puerperio non sono considerati giorni di ferie.
3. Ogni giornata di ferie deve essere comunicata per iscritto con congruo anticipo all'ufficio competente del Comune che ha rilasciato il titolo, che può, ove riscontri che la stessa determini carenza nel servizio, rinviarne la fruizione con provvedimento motivato.
4. Ogni titolare può ottenere il distacco dal servizio e la conseguente sospensione della autorizzazione per mandato politico o sindacale, conformemente alle leggi vigenti.

### **Art. 24**

#### **Sostituzione alla guida nel servizio NCC**

1. Il sostituto può prestare servizio nello stesso periodo per un solo titolare di autorizzazione.
2. Il titolare di autorizzazione NCC può essere sostituito da soggetto in possesso dei requisiti, salvo preventiva comunicazione al Comune.
3. I titolari di autorizzazione di noleggio con conducente, nello svolgimento del servizio, possono avvalersi della collaborazione di familiari, in possesso dei requisiti di cui all'art. 9, comunicandone preventivamente i dati al servizio comunale competente.
4. L'ufficio competente, verificata la documentazione acquisita ed i requisiti previsti, rilascia con apposito atto, nulla osta al collaboratore familiare e ne riporta la relativa annotazione, in forma di appendice, sul titolo del titolare.
5. Il collaboratore familiare ha l'obbligo di rispettare le modalità di svolgimento del servizio del titolare di autorizzazione N.C.C.

### **Art. 25**

#### **Trasporto disabili**

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, i servizi di N.C.C. sono accessibili a tutti i soggetti disabili. I titolari delle autorizzazioni hanno l'obbligo di prestare il servizio ed assicurare la necessaria assistenza per l'accesso delle persone alle autovetture. Il trasporto delle carrozzine per i disabili e dei cani per i non vedenti sono gratuiti.

2. I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti disabili devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del d.p.r. 27 aprile 1978, n. 384.

#### **Art. 26**

##### **Tariffe NCC**

1. Le tariffe del servizio NCC sono determinate liberamente dalle parti, entro i limiti massimi e minimi stabiliti dalla Amministrazione Comunale, in base ai criteri determinati dal Ministro dei Trasporti con D.M. 20 aprile 1993..

2. Le tariffe, le condizioni di trasporto e l'esistenza di ogni eventuale iniziativa tariffaria devono essere portati a conoscenza dell'utenza mediante avvisi predisposti dalla Giunta Comunale ed esposti all'interno dell'autovettura, sulla parte retrostante dei sedili anteriori e sulla plancia lato passeggero.

3. I noleggiatori possono, altresì, attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito, bancomat e altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante.

4. A richiesta del passeggero, il conducente deve rilasciare ricevuta firmata del prezzo della corsa con l'indicazione del numero dell'autorizzazione, della località d'inizio e di fine e del giorno e dell'ora in cui è terminata.

5. La Giunta Comunale potrà prevedere la possibilità che gli utenti si avvalgano di tariffe predeterminate dal Comune per percorsi prestabiliti.

6. Le violazioni del presente articolo sono punite con la sanzione pecuniaria fino a euro 500.

#### **CAPO VI**

#### **OBBLIGHI E DIVIETI DEI CONDUCENTI**

#### **Art. 27**

##### **Obblighi per i conducenti**

1. Gli intestatari di autorizzazioni, nonché i legittimi sostituti nell'espletamento del servizio, debbono osservare i seguenti obblighi:

- a) accettare il trasporto di ogni sorta di bagaglio, nel rispetto del Codice della Strada;
- b) accettare il trasporto dei cani-guida per ciechi nel rispetto del Codice della Strada;
- c) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
- d) presentarsi alle verifiche di cui all'articolo 37 e attenersi alle prescrizioni imposte dal Comune a seguito delle verifiche stesse;
- e) ispezionare diligentemente al termine di ogni corsa l'interno dell'autovettura e, nel caso che siano rinvenuti oggetti dimenticati dai passeggeri, depositarli presso gli uffici comunali;
- f) comunicare al Comune l'eventuale sostituzione dell'autovettura adibita al servizio, onde consentire le conseguenti annotazioni sull'autorizzazione e sul registro comunale;
- g) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in ogni evenienza;
- h) prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti disabili e per il trasporto degli eventuali ausili per la loro mobilità.

3. Le violazioni al presente articolo saranno punite con la sanzione pecuniaria fino a euro 500.

#### **Art. 28**

##### **Divieti per i conducenti**

1. Agli intestatari di autorizzazioni, nonché ai legittimi sostituti, è fatto divieto di:

- a) utilizzare per lo svolgimento del servizio un veicolo diverso da quello autorizzato;
- b) rifiutare il trasporto per un numero di persone compreso nel limite massimo dei posti indicato sul foglio di circolazione;
- c) deviare di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo comprovabili cause di forza maggiore;
- d) portare animali propri nell'autovettura;
- e) fermare l'autovettura o interrompere il servizio, salvo richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
- f) esercitare altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- g) fumare sull'autovettura di servizio;
- h) ospitare sul veicolo persone estranee al servizio.

2. Le violazioni al presente articolo saranno punite con la sanzione pecuniaria fino a euro 300.

#### **Art. 29**

##### **Codice di comportamento**

1. Tutti gli obblighi e divieti posti a carico dei conducenti dal presente regolamento, ne costituiscono, nel loro complesso, il Codice di Comportamento.

2. All'atto della consegna del titolo autorizzatorio, i conducenti sottoscrivono tale Codice, per presa visione.

#### **Art. 30**

##### **Tutela della privacy**



1. Nell'espletamento dei servizi disciplinati dal presente regolamento, devono essere osservate le norme per la tutela dei dati personali e/o sensibili degli utenti, ai sensi delle vigenti normative in materia di privacy.
2. I dati potranno essere trattati solo per finalità strettamente necessarie all'espletamento del servizio o al monitoraggio sulla efficienza e qualità dello stesso.
3. I dati personali eventualmente raccolti per le finalità di cui sopra dovranno essere cancellati, dopo che il relativo scopo si sia esaurito.
4. I clienti dovranno essere informati che i loro dati verranno usati solo per svolgere il servizio richiesto.

## **CAPO VII CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE - VERIFICHE**

### **Art. 31**

#### **Caratteristiche dei veicoli**

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge n. 21 del 1992, si provvede, per ogni veicolo adibito al servizio di noleggio con conducente, al rilascio di:
  - a) un contrassegno con la dicitura "noleggio" da esporsi nel veicolo, all'interno del parabrezza anteriore e del lunotto posteriore, in modo visibile dall'esterno;
  - b) un contrassegno in metallo o altro idoneo materiale, da applicarsi in modo inamovibile in prossimità della targa posteriore, recante le seguenti indicazioni:
    - Comune di Milis e relativo stemma;
    - numero progressivo;
    - dicitura in nero N.C.C.
2. I veicoli utilizzati per i servizi di noleggio con conducente devono essere muniti dei dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti individuati nel D.M. Trasporti 15.12.1992 n. 572.

### **Art. 32**

#### **Verifica delle autovetture**

1. Fatta salva la verifica sull'idoneità del veicolo prevista in capo agli organi della M.C.T.C., sarà compito del servizio comunale individuato accertare la sussistenza delle necessarie condizioni di manutenzione, di conservazione e di decoro del veicolo adibito al servizio di noleggio con conducente.
2. E' sempre autorizzata, su richiesta dell'interessato, la sostituzione del mezzo, con altro idoneo.

### **Art. 33**

#### **Veicoli di scorta**

1. Il veicolo fermo per motivi tecnici potrà essere sostituito, previa autorizzazione comunale, per il solo periodo di fermo, con altro veicolo avente tutte le caratteristiche d'idoneità previste e debitamente collaudato per il servizio pubblico non di linea.
2. L'Amministrazione in via sperimentale potrà attribuire, ai soggetti in possesso dei requisiti soggettivi e professionali, la possibilità di utilizzare veicoli sostitutivi ed aggiuntivi per l'espletamento dei servizi diretti a specifiche categorie di utenti, come previsto dalla lett.d) dell'art.6 della L.248/06.

## **CAPO VIII ILLECITI E SANZIONI**

### **Art. 34**

#### **Sanzioni pecuniarie**

1. Fatte salve le sanzioni stabilite dalle leggi statali e regionali, le disposizioni del presente Regolamento, se non diversamente stabilito da quest'ultimo, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs.vo n. 267/2000, ovvero da 25 a 500.
2. Per l'applicazione delle sanzioni, fatte salve quelle stabilite dalle leggi statali e regionali vigenti in materia, saranno seguite le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981 n. 689.

### **Art. 35**

#### **Sospensione dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione è sospesa da uno a novanta giorni nel caso di violazione delle seguenti prescrizioni:
  - obbligo della disponibilità di una rimessa presso la quale i veicoli stazionano a disposizione dell'utenza nell'ambito dell'area comunale;
  - divieto di sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico;
2. La sospensione è disposta dal Responsabile del Servizio competente.

3. A seguito del provvedimento di sospensione, i titoli abilitativi devono essere riconsegnati al competente ufficio comunale, per il periodo di durata dell'atto sanzionatorio.

#### **Art. 36**

##### **Decadenza dell'autorizzazione**

1. Le autorizzazioni comunali d'esercizio sono dichiarate decadute nei seguenti casi:

- a) per perdita anche parziale dei requisiti d'idoneità morale e professionale;
- b) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 18;
- c) per morte del titolare dell'autorizzazione, quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio o non abbiano provveduto a cedere il titolo entro i termini di cui all'art. 21;
- d) per alienazione del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro novanta giorni;
- e) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio, per un periodo superiore a sei mesi;
- f) avvenuta erogazione di tre provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione nell'arco di un quinquennio.

2. La decadenza è dichiarata dal Responsabile del Servizio comunale competente.

### **CAPO IX DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 37**

##### **Contingente di autorizzazioni per autonoleggio**

1. I contingenti di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con autovettura saranno stabiliti dalla Giunta Comunale e nel bando di concorso perseguendo un livello di offerta adeguato.

#### **Art. 38**

##### **Rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle normative vigenti in materia di cui all'art. 1 e al D.Lgs. n. 267/00.